

La Ctr Lombardia riconosce la detrazione se la comunicazione è dello studio tecnico

Il 36% con regole più leggere

Ammesso l'invio da soggetto diverso dal beneficiario

DI GABRIELLA ANTONACI
E STEFANO LOCONTE

Non si perde il diritto alla detrazione Irpef, se la comunicazione di inizio lavori è inviata da soggetto diverso dal contribuente beneficiario. Tale principio è stato espresso dalla Ctr della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 134/65/2012, depositata il 18/10/2012, la quale ha accolto l'appello del contribuente avverso la sentenza dei giudici di primo grado, che avevano disconosciuto la detrazione Irpef del 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, sul presupposto che la comunicazione di inizio lavori al C.O.P. non fosse stata effettuata direttamente dal beneficiario, bensì da uno studio tecnico al quale quest'ultimo si era rivolto per la ristrutturazione edilizia.

I giudici d'appello si sono pronunciati nel senso della validità della detrazione

d'imposta, in considerazione del fatto che la comunicazione era stata personalmente redatta e sottoscritta dal contribuente, essendosi occupato lo studio tecnico unicamente della spedizione della raccomandata al C.O.P.

Secondo i giudici della Ctr, non vi è alcuna norma che prevede che l'invio della comunicazione non possa essere effettuata da soggetti differenti dal contribuente. In particolare, l'art. 1 del dm 18 febbraio 1998, n. 41, afferma semplicemente che «i soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta [...] sono tenuti a: a) [...] omissis; b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori; c) [...] omissis; d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscrit-

to negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione dei lavori».

Dall'analisi letterale del dato normativo non emerge, dunque, che la comunicazione debba essere necessariamente inviata dal beneficiario della detrazione, il quale è tenuto solo a comunicare la data di inizio degli stessi. Adempimento, quest'ultimo, che l'appellante aveva effettuato, avendo redatto e sottoscritto di proprio pugno la comunicazione ed essendosi rivolto allo studio tecnico unicamente per l'adempimento formale dell'invio della raccomandata.

Tra l'altro, secondo la giurisprudenza lo svolgimento di attività materiali – come, in questo caso, il formale di invio di una raccomandata – non deve essere necessariamente compiuta dal difensore o dalla parte che stia in giudizio personalmente, potendo essere delegata a un loro «nunciatus» (C. cass., 13 dicembre 2006, n. 26373).

La sentenza della Ctr di Milano, appare del tutto condivisibile, nonché conforme a quanto già disposto dalla Ctp di Treviso, con la sentenza n. 21 febbraio 2008, n. 1. Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici trevigiani la comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione era stata effettuata dall'amministratore del condominio, mentre nessuna comunicazione era stata inviata dal ricorrente «comproprietario». I giudici trevigiani hanno ritenuto comunque valida la comunicazione di avvio delle opere di risanamento effettuata dall'amministratore e non formalizzata in modo diretto e personale dal soggetto interessato, precisando, altresì, che «la mancata comunicazione di inizio lavoro, integra, tutt'al più, l'ipotesi della mera imperfezione o incompletezza formale della pratica agevolativa che non può determinare la più grave sanzione della «inammissibilità» delle contestate spese la cui indebitabilità viene sana-

ta in sede contenziosa».

La linea interpretativa è in linea con la prassi dell'Agenzia delle entrate, esplicitata con la Risoluzione 21 luglio 2008, n. 314/E.

Da ultimo, è utile ricordare che il dl 70/2011 convertito dalla legge 106/2011 ha eliminato, a partire dal 14 maggio 2011, l'obbligo d'invio della comunicazione al C.O.P., prevedendo, in sostituzione, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi (mod. 730/2012, Sezione III B, quadro E e modello UNICO 2012, Sezione III B, quadro RP) i dati catastali identificativi dell'immobile, e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce il titolo e gli altri dati richiesti per la detrazione.

© Riproduzione riservata



La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

PROCESSO TRIBUTARIO

Contributo unificato, basta lo scaglione di valore

Il contribuente non è sanzionabile se non specifica l'esatto importo della lite

Nel processo tributario il contribuente non può essere sanzionato se non specifica nel ricorso il valore della lite, ma indica lo scaglione in cui rientra la controversia per l'applicazione del contributo unificato. La norma di legge, infatti, non richiede l'indicazione esatta del «quantum» contestato, perché la sua ratio è di consentire alle segreterie delle commissioni tributarie di verificare l'importo pagato dal ricorrente. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, seconda sezione, con la sentenza n. 302 dell'8 ottobre 2012.

Per i giudici tributari, è sufficiente indicare lo scaglione di valore in cui rientra la causa per determinare il contributo unificato. Nelle conclusioni del ricorso il contribuente ha specificato che la controversia ha un valore inferiore a 2.582,28 euro. E il contributo unificato dovuto è pari a 30 euro. Dunque, «non si concretizza l'omessa indicazione del valore della controversia che ha indotto la segreteria della commissione tributaria a emettere l'atto impugnato», con il quale ha irrogato la sanzione.

Peraltro, sempre la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, prima sezione, con la sentenza n. 239/2012, ha chiarito che nel processo tributario non può essere applicata la san-

zione di 1.500 euro prevista dalla legge se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore lo abbia indicato nella nota di iscrizione a ruolo della controversia o in altri atti regolarmente sottoscritti. Quindi, è valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo, purché sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa.

Va ricordato che l'articolo 37 del dl 98/2011 ha istituito, a decorrere dal 7 luglio 2011, il pagamento del contributo unificato per proporre i ricorsi innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali. La misura del

contributo è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200 mila euro. Il contribuente per determinare l'importo del contributo deve fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Non deve quindi tener conto né degli interessi né delle sanzioni irrogate dall'ente impositore con l'atto impugnato. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dal fisco con l'atto

di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. Incombe sul ricorrente l'onere di indicare il valore della lite, con apposita dichiarazione, nelle conclusioni del ricorso. Alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali, presso le quali viene depositato il ricorso, spetta poi il compito di riscuotere il contributo unificato e irrogare le sanzioni in caso di omesso o parziale versamento delle somme dovute dal contribuente. L'articolo 14, comma 3-bis, del dpr 115/2002 prevede che nei processi tributari il valore della lite debba risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a duecentomila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro, che di fatto costituisce una sanzione per l'omesso adempimento.

Il contributo unificato è dovuto anche se si rinuncia al ricorso (Consiglio di stato, parere 4380/2011). La rinuncia a portare avanti il contenzioso con il fisco dà luogo all'estinzione del giudizio, ma non esonera dal pagamento.

Sergio Trovato

© Riproduzione riservata

Paletti alla dichiarazione integrativa

Insufficiente per disapplicare gli studi di settore al professionista la dichiarazione integrativa che sottrae l'auto dall'uso promiscuo e la denuncia come bene strettamente personale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21398 del 30 novembre 2012, ha respinto il ricorso di un medico. Il chirurgo aveva ricevuto un accertamento induttivo perché il reddito dichiarato non era congruo rispetto agli studi di settore. Poi aveva presentato dichiarazione integrativa per sottrarre la sua automobile dall'uso promiscuo e denunciarla come strettamente personale. In questo modo avrebbe eliminato la detrazione della quota di ammortamento alzando così tale reddito che quindi rientrava negli studi. Ma l'escamotage è stato insufficiente per il fisco che ha comunque spiccato il recupero a tassazione. L'atto impositivo è sta-

to confermato da Ctp e Ctr e, ora, anche dalla Cassazione. Sul punto la sezione tributaria ha chiarito che «la circostanza che il contribuente abbia inteso modificare la dichiarazione a suo tempo presentata mediante dichiarazione integrativa ex art. 8 legge 289/2002, allo scopo di eliminare l'autovettura Mercedes acquistata il 16/10/97 dai beni di uso promiscuo con relativa detrazione della quota di ammortamento e considerarla invece di uso strettamente personale, non è sufficiente a dimostrare, secondo la valutazione condivisibile del giudice di appello, che l'esclusione dalla contabilità per l'anno in esame delle relative detrazioni consenta di rientrare nei valori parametrici». Insomma ora il professionista dovrà pagare la maggiori imposte.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata